

Il 6 novembre 2012, in Milano.

Tra:

IW Bank S.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "IWBank"

e

la Delegazione Sindacale aziendale di

- Unità Sindacale FALCRI SILCEA

d'ora in poi denominata "O.S."

Premesso che

1. I competenti organi statuari di IW Bank S.p.a (di seguito anche IWBank) e di UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A. (di seguito anche UBI.S), hanno deliberato il conferimento a UBI.S del ramo d'azienda di IWBank così costituito:
  - Area IT e Back Office, ad esclusione della funzione Back Office Banking e Money Transfer;
  - attività relative ad Immobili e Sicurezza Fisica attualmente svolte nell'ambito della funzione Servizi Generali e Immobili (Area Risorse e Supporto);
  - attività relative alle Frodi, attualmente svolte nell'ambito della Funzione Compliance, Market Abuse, Frodi e Reclami (Area Controllo Rischi).
2. Con lettera del 11 ottobre 2012, IWBank ha fornito alle OO.SS. l'informativa scritta prevista dalle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
3. Su richiesta delle OO.SS. si è dato corso ai confronti previsti dalle normative di legge e contrattuali, e i relativi incontri fra la Delegazione aziendale e quella delle OO.SS. si succedevano sino alla data del presente Accordo, con la cui sottoscrizione si intendono ad ogni effetto espletate ed assolte le procedure di legge e di contratto previste in materia.
4. Le Parti nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine alle modalità di realizzazione dell'operazione illustrata nell'informativa di cui al precedente punto 2 e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti del Personale derivanti dalla stessa manovra,


convengono e stipulano quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

#### Art. 1

##### *Rapporti di lavoro in corso*

I rapporti di lavoro dei Dipendenti di IWBank addetti al ramo d'azienda costituito dalle strutture/attività già citate al punto 1. delle premesse, nelle quali sono attualmente occupate n. 78 risorse, proseguiranno - dalla data di efficacia giuridica dell'operazione (prevista in data non anteriore al 30 novembre 2012) - con UBI.S, senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., con conservazione delle anzianità



di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio nonché di tutti i diritti soggettivi acquisiti. Pertanto, il servizio che sarà prestato presso UBI.S. sarà considerato ad ogni fine connesso all'anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso IWB, con le precisazioni di cui al presente Accordo.

Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità di IWB, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare, passerà in capo a UBI.S.

Con riferimento alle eventuali ferie arretrate e alle ore accumulate nella Banca delle Ore alla data di decorrenza degli effetti del trasferimento di ramo d'azienda oggetto del presente accordo, UBI.S. subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito nei confronti del Personale interessato dal trasferimento.

UBI.S. riconoscerà a tutti i Dipendenti interessati dall'operazione in esame il complessivo trattamento contrattuale nazionale e aziendale in essere presso la stessa, sia sotto l'aspetto economico che normativo, con decorrenza dalla data del passaggio, con le precisazioni del presente Accordo.

## Art.2

### *Pari opportunità e trattamenti delle Risorse*

Sarà riconosciuto a tutti i Dipendenti acquisiti pari opportunità sul piano delle occasioni di sviluppo personale e professionale e si conferma particolare attenzione alla valorizzazione del patrimonio umano e professionale esistente.

Fermo quanto sopra, nel confrontarsi sulle particolarità proprie del passaggio, le Parti si sono accordate per disciplinarle con le previsioni di seguito indicate.

## Art. 3

### *Previdenza Complementare*

I Dipendenti di IWB destinati a passare a UBIS in virtù del presente accordo, che non sono attualmente iscritti ad alcuna forma di previdenza complementare, possono aderire alla Forma di Previdenza Complementare attualmente in essere per il Personale dipendente di UBIS, rappresentata dal *Fondo pensione complementare dei lavoratori di Società del Gruppo Ubi aderenti (Ubifondo)*, secondo le regole attualmente vigenti presso la società incorporante e con versamento della rispettiva contribuzione secondo le aliquote vigenti in UBIS.

I Dipendenti di IWB in esame attualmente iscritti ad una forma di previdenza complementare possono richiedere - entro 60 giorni dalla data di efficacia giuridica dell'operazione, senza oneri per il dipendente - l'adesione a UBI Fondo, fermo restando:

- il mantenimento della eventuale qualifica di vecchio iscritto in caso di trasferimento della posizione ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 252/2005 e successive integrazioni/modifiche;
- il versamento della contribuzione secondo le aliquote ed i criteri attualmente vigenti in UBIS.

In assenza dell'opzione di cui al punto che precede, i lavoratori in esame manterranno l'associazione alla Forma di Previdenza Complementare cui sono attualmente iscritti fermo restando, da parte di UBIS, il versamento della contribuzione a proprio carico secondo le aliquote ed i criteri attualmente vigenti presso la società incorporante.

Per consentire tale permanenza, UBIS proseguirà nella contribuzione e nelle altre incombenze che le competono come datore di lavoro, prestandosi anche per l'eventuale espletamento delle formalità di adesione e/o funzionamento richieste dallo Statuto vigente della forma di Previdenza Complementare interessata.

## Art. 4

### *Assistenza Sanitaria*

Relativamente alle forme di assistenza sanitaria, i Dipendenti destinati a passare a UBI.S in virtù dell'operazione in esame manterranno, fino al 31/12/2012, la copertura attualmente in essere presso IWB.

A decorrere dal 1/1/2013, i dipendenti di cui sopra saranno destinatari della forma di assistenza sanitaria di riferimento per il personale di UBI.S, rappresentata dal *Fondo Assistenza di Società del Gruppo UBI*; al fine di evitare carenza di prestazioni, saranno mantenute in essere fino a tutto il 31/12/2013 le coperture sanitarie attualmente in essere, con analoghe modalità e oneri.

Art. 5

*Polizze Assicurative*

Per ciò che concerne le coperture assicurative contro gli infortuni professionali ed extraprofessionali, i Dipendenti in esame manterranno, fino al 31/12/2012, gli strumenti assicurativi in essere presso IWB; a decorrere dal 1° gennaio 2013, alle Risorse di cui sopra, saranno applicate le coperture assicurative contro gli infortuni in essere per i Dipendenti di UBIS.

I dipendenti che sono attualmente destinatari di una polizza vita manterranno la medesima copertura fino al 31/12/2012. A decorrere dal 1° gennaio 2013 tutto il Personale appartenente al ramo d'azienda sarà destinatario della polizza vita in essere per i dipendenti di UBI.S.

Art. 6

*Part time*

Al personale interessato dall'operazione in oggetto con rapporto di lavoro a tempo parziale sarà mantenuto il contratto part-time in essere, con la stessa articolazione di orario fino alla naturale scadenza; saranno accolte le eventuali richieste di rinnovo di un ulteriore anno dei contratti in essere.

Art. 7

*Condizioni Bancarie*

Il Personale ricompreso nel perimetro del ramo d'azienda in oggetto e attualmente titolare di conto corrente di accredito dello stipendio radicato su IWB potrà mantenere le condizioni complessivamente tempo per tempo previste per i dipendenti di IWB, comprese quelle relative ai fidi in c/c.

I Dipendenti in esame potranno richiedere alle Banche Rete del Gruppo UBI, presso le quali convogliano l'accredito dello stipendio, l'applicazione delle condizioni complessivamente previste a favore del Personale dipendente di UBI Sistemi e Servizi.

I contratti di mutuo e/o prestito già in essere, istruiti, deliberati e in attesa di erogazione alla data del presente accordo presso IWB proseguiranno in durata, indicizzazioni e per tutte le altre condizioni tempo per tempo in essere presso la stessa e compatibilmente con le previsioni dell'atto pubblico fino alla scadenza degli stessi.


Art. 8

*Incontri di verifica*

Su richiesta di una delle parti saranno effettuati incontri di verifica sull'applicazione di quanto previsto dal presente accordo.

Letto, approvato, sottoscritto.

  
\_\_\_\_\_  
IWBANK S.p.a.

  
\_\_\_\_\_  
Unità Sindacale FALCRI SILCEA